



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/2 DEL 23.5.2008

Oggetto: **Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda che, in relazione alle numerosissime richieste che stanno pervenendo presso gli Uffici dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente per l'effettuazione della procedura di screening ambientale relativa ad impianti fotovoltaici da ubicare sul terreno, e all'esigenza di limitare l'impatto ambientale costituito dall'impegno di notevoli porzioni del territorio regionale, con la deliberazione della Giunta regionale n. 28/56 del 26.7.2007 è apparso opportuno procedere ad individuare alcuni criteri tesi a razionalizzarne la realizzazione e a contenerne l'impatto, anche sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna e del Piano Energetico Ambientale in corso di approvazione.

Infatti le istanze pervenute riguardano perlopiù impianti di notevoli estensioni, localizzati in area agricola, su porzioni del territorio talvolta classificate dal Piano Paesaggistico Regionale come componenti a forte valenza ambientale, rischiando di produrre una serie di impatti negativi, diretti ed indiretti, sul contesto ambientale, quali ad esempio la parcellizzazione del paesaggio rurale, il quale invece dovrebbe essere salvaguardato e valorizzato nei suoi elementi di identità e di equilibrio, tipici delle aree agricole.

L'Assessore fa inoltre presente che, a seguito di ricorso presentato da alcuni proponenti avverso la succitata deliberazione, con diverse Ordinanze del TAR è stata sospesa l'efficacia del medesimo atto nella parte relativa agli impianti fotovoltaici.

In seguito alla sospensione della deliberazione n. 28/56 e alla conseguente mancanza di atti di indirizzo nella regolamentazione all'installazione di suddetti impianti, è stato redatto un opportuno studio, con lo scopo di identificare gli impatti potenziali più rappresentativi degli impianti fotovoltaici



e prevedere il loro corretto inserimento nel territorio, anche attraverso l'individuazione delle aree in cui possono essere installati, alla luce di quanto stabilito all'art. 12 comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in base al quale le Regioni debbono procedere alla regolamentazione dell'installazione di impianti ad energia rinnovabile sul proprio territorio.

Lo studio, in particolare, individua come criterio prioritario di idoneità all'installazione per tutti gli impianti fotovoltaici ricadenti in aree agricole, quello della "autoproduzione energetica", reputando che possono essere installati in aree di pertinenza di stabilimenti produttivi nonché di imprese agricole, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione.

È obiettivo e finalità di tale criterio, quello di generare delle condizioni di "autosostenibilità energetica" diffusa nel territorio mediante la microgenerazione fotovoltaica.

Si tratta perlopiù di piccoli-medi impianti, comunque adiacenti a realtà agricole o produttive pre-esistenti, e la cui dimensione, nonché occupazione del suolo, sarà autoregolamentata e vincolata al regime di autoproduzione.

Lo studio, inoltre, indica come idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, le aree del territorio regionale che risultano trovarsi in condizioni di compromissione dal punto di vista ambientale o paesaggistico, costituite dalle aree di discarica o di cava dismesse. Risultano, ancora, idonee all'installazione di impianti fotovoltaici, le aree industriali, artigianali e produttive, in quanto appositamente deputate ad accogliere impianti di natura industriale dai vigenti strumenti urbanistici o territoriali.

Alla luce di tali indicazioni, e fermo restando che risultano realizzabili in qualsiasi area gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettere b2) e b3) del Decreto 19 febbraio 2007, possono essere installati impianti fotovoltaici nelle seguenti aree:

- a) aree di pertinenza di stabilimenti produttivi, di imprese agricole, di potabilizzatori, di depuratori, di impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, di impianti di sollevamento delle acque o di attività di servizio in genere, per i quali gli impianti integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di autoproduzione, così come definito all'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e ss.mm.ii.;
- b) aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti;



c) aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da:

c.1) perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del D. Lgs n. 36/03;

c.2) perimetrazioni di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata.

L'Assessore fa inoltre presente che, al fine di regolamentare l'utilizzo di territorio, seppur industriale, occupato dagli impianti fotovoltaici, appare necessario stabilire un tetto massimo alla potenza installabile per le categorie d'impianto previste al punto b).

Tale vincolo, definito in termini di "superficie lorda massima occupabile dall'impianto", risulta necessario per poter salvaguardare l'originaria funzione dei lotti liberi appartenenti alle aree industriali, cioè quella di generare nuove realtà produttive, creando sviluppo ed occupazione, in aree già opportunamente infrastrutturate con risorse pubbliche per tale scopo.

Pertanto l'Assessore reputa che ogni area industriale di estensione superiore ai 100 ha potrà accogliere una superficie lorda complessiva di tutti gli impianti fotovoltaici autorizzati di tipologia b), per una percentuale non superiore al 2 % della superficie dell'area stessa.

La percentuale è valutata pari al 3% nel caso di tutte le altre aree industriali e artigianali, così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti, di estensione inferiore ai 100 ha, del 4% per superfici inferiori a 50 ha e dell' 8% per superfici inferiori a 20 ha.

Si intende che tali percentuali devono essere calcolate sulla superficie urbanizzata dell'area industriale.

Per gli impianti fotovoltaici proposti dai Comuni per pubblica utilità è consentita la deroga di tali limiti, sempre all'interno di aree industriali e artigianali, fino ad un massimo di potenza di 1MWp e comunque per un impegno di superficie non superiore ad 1,5 ha.

Per quanto riguarda la categoria di impianto di cui al punto c.2) costituita da cave pubbliche e private si ritiene di dover limitare la potenza ad 1MWp e per una superficie occupata non superiore al 20 % del totale, al fine di limitare l'interferenza che la presenza dell'impianto fotovoltaico potrà comportare nelle attività di recupero.

Gli indici di occupazione sopra individuati, permettono di stimare che la superficie disponibile ad accogliere impianti fotovoltaici all'interno delle aree industriali, risulta in grado di consentire uno sviluppo di tale settore energetico nell'ambito regionale.



L'Assessore propone inoltre che gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore o pari a 60 kW, localizzati nelle pertinenze di impianti industriali, produttivi ed agricoli, a servizio di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque, impianti di irrigazione o attività di servizio in genere, per i quali integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di "autoproduzione", così come definito dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, non siano assoggettati a valutazione di impatto ambientale, estendendo quanto già regolamentato con la deliberazione n. 28/56 del 26.7.2007 per gli impianti microeolici fino ai 30 kW, e ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 comma 158 lettera g) della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - che prevede, per tale tipologia di impianti, l'applicazione della disciplina della denuncia di inizio attività prevista dall'art. 1 della legge regionale n. 3 del 5.3.2008 e dal relativo regolamento attuativo di cui alla deliberazione n. 22/1 dell'11.4.2008. Resta ferma l'acquisizione del parere sulla compatibilità paesaggistica.

Tutto ciò premesso l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di approvare le "Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio".

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'assessore della difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di approvare le "Linee guida per l'individuazione degli impatti potenziali degli impianti fotovoltaici e loro corretto inserimento nel territorio" allegate alla presente deliberazione;
- di stabilire che gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW, localizzati nelle pertinenze di impianti industriali, produttivi ed agricoli, a servizio di depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti, impianti di sollevamento delle acque, impianti di irrigazione o attività di servizio in genere, per i quali integrano o sostituiscono l'approvvigionamento energetico in regime di "autoproduzione", così come definito dall'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, non sono assoggettati a valutazione di impatto ambientale né deve essere acquisito il protocollo d'intesa. Resta ferma l'acquisizione del parere sulla compatibilità paesaggistica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 30/2
DEL 23.5.2008

La presente deliberazione sostituisce la precedente deliberazione n. 28/56 del 26.7.2007 nella sola parte relativa all'approvazione dei criteri per l'individuazione delle aree ammissibili all'installazione degli impianti fotovoltaici.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru